



CITTA' DI ENNA

Ordinanza Sindacale

Publicata all'albo On-Line dal 24-12-2021 al 7-1-2022

<u>Ufficio di Staff – Segreteria del Sindaco</u>	Pratica n. 85238
Ordinanza n. 60 del 24-12-2021	Documento n. 1098917 del 24-12-2021

Oggetto: misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19 – divieto di stazionamento delle persone dalle ore 19:00 alle ore 05:00 nelle piazze, giardini e parchi comunali e zone movida dal **giorno 24 dicembre 2021 e fino al 7 gennaio 2022.**

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;

VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»

VISTO il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento”;

VISTO il DPCM 2 MARZO 2021 ed in modo particolare l'Art. 11 comma 1, *“Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”*

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 29/1/2021 “Proroga mantenimento attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da covid-19”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi;

RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

VALUTATA la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio, in relazione all'andamento dei contagi;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio anche in ragione dell'incremento del numero di contagi riscontrati all'interno del territorio comunale;

AL FINE di evitare assembramenti in determinate fasce orarie in luoghi di maggiore aggregazione;

RITENUTO che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

SENTITO il parere del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento degli EE.LL in Sicilia;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTE le altre norme in materia di Sanità pubblica;

RITENUTA la propria competenza

AI SENSI di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs. 267/2000;

ORDINA

dal giorno 24 dicembre 2021 e fino al 7 gennaio 2022, il DIVIETO DI STAZIONAMENTO delle persone dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo in tutti i parchi, giardini, ville, piazze e piazzali e zone movida;

DEMANDA

All'ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che presso l'albo pretorio del Comune, anche sul sito internet dell'Ente al fine di favorirne la diffusione della presente ordinanza.

DISPONE

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento Alla Prefettura di Enna; All'Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica; al Comando di P.S., al Comando stazione CC e al Comando della Polizia Locale.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito con le modificazioni

dalla Legge 22/05/2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito con le modificazioni con la Legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrigazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste;

- Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco

F.to Avv. Maurizio Dipietro